

79.008

**Messaggio
concernente la Convenzione di sicurezza sociale
con la Svezia**

del 21 febbraio 1979

Onorevoli presidenti e consiglieri,

Vi sottoponiamo, per approvazione, un disegno di decreto federale che approva la Convenzione di sicurezza sociale tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Svezia, firmata il 20 ottobre 1978.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

21 febbraio 1979

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Hürlimann

Il cancelliere della Confederazione, Huber



Compendio

Le relazioni tra la Svizzera e la Svezia in materia di sicurezza sociale sono tuttora disciplinate dalla convenzione del 17 dicembre 1954. Dopo la firma di questa convenzione, il diritto interno dei due Paesi e gli accordi internazionali da essi conclusi hanno subito importanti innovazioni che hanno reso urgente la revisione della convenzione medesima. Si è trattato in particolare di estenderne il campo di applicazione ad altri rami assicurativi, di disciplinare il mantenimento dei diritti in corso d'acquisizione, di prevedere la possibilità del pagamento delle rendite nell'altro Stato o in un Paese terzo e di concretare in maggior misura il principio della parità di trattamento.

La nuova convenzione tiene conto di questi postulati e corrisponde così agli accordi bilaterali conclusi dalla Svizzera in questi ultimi anni con la maggior parte dei Paesi membri del Consiglio d'Europa. Essa comprende ora anche il sistema svedese delle pensioni complementari e l'assicurazione svizzera contro l'invalidità ed agevola infine il passaggio da un'assicurazione malattie all'altra alle persone che trasferiscono il loro domicilio da un Paese all'altro.

1 Cenni generali

La vecchia convenzione, in vigore da oltre 24 anni, è quasi totalmente superata a causa delle importanti innovazioni intervenute nel diritto delle assicurazioni sociali dei due Paesi e nelle convenzioni internazionali da essi concluse. Essa non contempla ancora il sistema svedese delle pensioni complementari né l'assicurazione invalidità svizzera, due rami importanti delle assicurazioni sociali introdotti il 1° gennaio 1960, né prevede in particolare l'esportazione delle prestazioni di vecchiaia e per i superstiti.

Per questo motivo, i cittadini svizzeri residenti in Svezia ne hanno chiesto già da anni la revisione; essi l'hanno riproposta regolarmente in occasione delle conferenze annuali dei presidenti delle colonie svizzere nell'Europa settentrionale, nonché in occasione delle giornate annuali degli svizzeri all'estero nel nostro Paese, insistendo soprattutto sulla necessità di concludere un nuovo accordo per migliorare efficacemente la situazione dei cittadini svizzeri in Svezia.

Per lungo tempo diversi ostacoli hanno tuttavia impedito l'apertura di negoziati. Fino a poco tempo fa la Svezia non era per esempio disposta a pagare le sue pensioni popolari ad aventi diritto all'estero (solo la convenzione nordica tra i Paesi scandinavi derogava a questa posizione di principio). Soltanto recentemente — non da ultimo sotto l'influsso dell'attività del Consiglio d'Europa nel campo della sicurezza sociale — si è giunti a una svolta: la Svezia ha abbandonato il suo atteggiamento restrittivo concedendo ai cittadini di certi Stati il versamento all'estero delle sue pensioni popolari. La via era così aperta anche per la Svizzera. I primi colloqui esplorativi tra una delegazione svizzera diretta da Hans Wolf, vicedirettore dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, e una delegazione svedese, diretta da Gunnar Danielson, direttore generale dell'Ufficio svedese per la protezione dei lavoratori e l'igiene del lavoro, si sono svolti nel giugno 1976. A questo incontro hanno fatto seguito i veri e propri negoziati tra le due delegazioni, svoltisi a Stoccolma nel novembre 1977 e a Berna nell'aprile 1978. Le discussioni, contrassegnate da comprensione reciproca, hanno permesso di trovare una formula soddisfacente per le due parti. Il nuovo accordo è stato firmato a Berna il 20 ottobre 1978 dal capo della delegazione svizzera e dall'ambasciatore di Svezia in Svizzera, Sven-Eric Nilsson.

2 La sicurezza sociale svedese

Come d'uso, prima di commentare le singole disposizioni della convenzione accenneremo brevemente al diritto svedese in materia di assicurazioni sociali.

Già nel 1913 era entrata in vigore in Svezia una prima legge sull'assicurazione generale vecchiaia, superstiti e invalidità che estendeva la protezione assicurativa all'intera popolazione. Il passo successivo fu fatto tuttavia soltanto dopo la seconda guerra mondiale. Presentemente, le assicurazioni generali svedesi coprono l'insieme della popolazione residente e constano

dell'assicurazione malattie (rimborso delle spese di cura e indennità di malattia) nonché del sistema delle pensioni popolari (allmän folkspension = AFP) e di quello delle pensioni complementari (allmän tilläggspension = ATP). Questi tre rami della sicurezza sociale sono retti dalla legge sull'assicurazione pubblica, entrata in vigore il 1° gennaio 1963. Occorre pure menzionare il sistema delle pensioni parziali, l'assicurazione contro le lesioni professionali, l'assicurazione contro la disoccupazione, il sistema d'assistenza speciale ai disoccupati e quello degli assegni familiari generali. Vi sono infine parecchi ordinamenti speciali (p. es. quello degli impiegati dei servizi pubblici o quelli fondati su convenzioni stipulate tra le parti sociali), tutti caratterizzati dal fatto che si restringono a completare il sistema assicurativo nazionale.

Le seguenti spiegazioni si limitano ai rami assicurativi contemplati dalla convenzione.

21 Assicurazione malattie

Tutte le persone domiciliate in Svezia, senza distinzione d'età, di professione o di cittadinanza, sono assicurate individualmente contro le conseguenze delle malattie, della maternità e degli infortuni non professionali. Esse hanno diritto a prestazioni in natura, indennità di malattia e assegni parentali.

211 Prestazioni in natura

Il diritto alle prestazioni nasce sin dal primo giorno d'assicurazione, anche per le malattie esistenti o anteriori a questa data. Sono assunte le spese per le seguenti prestazioni:

- cure mediche, compresi gli esami radiografici, le analisi di laboratorio e la radioterapia (quando le cure sono date da un medico del settore pubblico, il paziente paga 20 Crs ¹⁾ per visita; se si rivolge ad uno dei rari medici privati, il paziente paga lui stesso l'importo della fattura ma si fa in seguito rimborsare le spese dall'assicurazione malattie, riservata una franchigia di 30 Crs);
- ospedalizzazione (di regola gratuita e accordata per un tempo illimitato; soltanto i beneficiari di pensioni di vecchiaia o di pensioni complete di invalidità devono, dopo un anno, versare una tassa giornaliera di 20 Crs);
- cure di convalescenza, per esempio ginnastica curativa (il paziente paga in questo caso un importo fisso di 7 Crs per seduta);
- cure dentarie (i bambini fino ai 16 anni beneficiano gratuitamente delle prestazioni del servizio generale delle cure dentarie; gli assicurati più anziani pagano al massimo il 50 per cento delle spese di cura fino a 1000 Crs e al massimo il 25 per cento delle spese di cura oltre le 1000 Crs; per le cure preventive o le protesi dentarie, l'assicurazione sopporta sempre il 75% delle spese);

¹⁾ 100 Crs = circa 38,50 franchi.

- spese di viaggio inerenti ai trattamenti summenzionati (partecipazione personale di 8 Crs per visita);
- medicinali (se prescritti dal medico, sono venduti a prezzo ridotto dalle farmacie e l'assicurato paga al massimo una somma variante tra le 5 Crs al minimo e le 20 Crs al massimo per acquisto).

212 Indennità di malattia

Il diritto all'indennità sorge dal secondo giorno di malattia ed ammonta al 90 per cento del reddito in quanto esso non sia inferiore a 4500 Crs o superiore a 88 500 Crs annue. Il 31 gennaio 1978, l'indennità giornaliera variava tra le 11 e le 198 Crs. Le persone con reddito inferiore alle 4500 Crs, nonché i coniugi senza attività lucrativa, hanno diritto ad un'indennità di malattia di 11 Crs al giorno. Quando l'incapacità di lavoro si situa tra il 50 e il 75 per cento l'indennità di malattia è dimezzata. Il diritto all'indennità non è per principio limitato nel tempo; tuttavia, in caso di incapacità lavorativa per oltre 90 giorni, vi è l'obbligo di esaminare se non siano possibili misure di riadattamento o se non si possa sostituire all'indennità di malattia una pensione di invalidità. I beneficiari di pensioni di vecchiaia possono ricevere l'indennità di malattia per al massimo 180 giorni.

213 Assegno parentale

Ha diritto all'assegno parentale il genitore (padre o madre) impedito di esercitare la sua attività prima o dopo la nascita di un figlio. La madre vi ha sempre diritto per 60 giorni al massimo prima della data presunta del parto. Successivamente, il diritto all'assegno spetta al genitore che provvede alla cura del neonato. I genitori affilanti e quelli adottivi possono parimente pretendere l'assegno parentale per il periodo di tempo successivo all'accoglimento del bambino. L'assegno è versato in totale per 210 giorni al massimo ed è subordinato alla condizione che il beneficiario sia stato affiliato all'assicurazione malattie per almeno 6 mesi prima della nascita o prima dell'accoglimento del bambino. L'ammontare minimo è di 32 Crs al giorno; se l'indennità di malattia supera questo ammontare, l'assegno è corrispondentemente aumentato.

Il genitore che deve assentarsi dal lavoro per badare a un figlio malato minore di 10 anni ha diritto all'indennità di malattia. Questo diritto è limitato a 12 giorni per famiglia e per anno.

214 Finanziamento

L'assicurazione malattie è finanziata da un lato con le quote dei datori di lavoro e dei lavoratori indipendenti, per una somma pari al 9,6 per cento dei salari pagati, rispettivamente del reddito imponibile, e d'altro lato con i sussidi dello Stato, pari al 15 per cento delle spese totali o all'1,4 per cento di tutti i redditi.

22 Assicurazione pensioni

L'assicurazione pensioni consta della pensione popolare, che garantisce un certo reddito minimo, della pensione complementare, dipendente dal reddito, e, a contare dal 1° luglio 1976, della pensione parziale. Il calcolo di tutte queste prestazioni si fonda su un importo detto «di base», stabilito mensilmente in funzione dell'indice dei prezzi. Questo importo era di 11 800 Crs il 1° gennaio 1978.

In Svezia, l'età generale di pensionamento è oggi fissata a 65 anni; vi sono tuttavia diverse possibilità per anticiparla a 60 anni o differirla sino a 70 (pensione di vecchiaia anticipata o rinviata con riduzione o aumento corrispondente della pensione, pensione parziale).

221 Pensione popolare

Per principio hanno diritto alle prestazioni dell'assicurazione pensioni popolari soltanto i cittadini svedesi domiciliati in Svezia, nonché gli svedesi domiciliati all'estero se erano registrati come abitanti in Svezia tra i 57 e i 62 anni di età. La cerchia dei beneficiari può essere estesa per convenzione a cittadini di altri Stati.

Tutte le prestazioni sono indipendenti dal pagamento di premi e dall'adempimento di periodi di assicurazione. Le principali prestazioni sono le seguenti:

- *pensione di vecchiaia*: ammonta al 95 per cento dell'importo di base per le persone sole e al 77,5 per cento per ciascuno dei coniugi;
- *pensione di invalidità*: è accordata al più presto al compimento del 16° anno quando la capacità lavorativa dell'assicurato è ridotta durevolmente di almeno la metà per malattia o menomazione fisica o mentale; secondo il grado dell'incapacità lavorativa, si distinguono pensioni complete, pensioni di due terzi e mezze pensioni; l'ammontare della pensione completa è identico a quello della pensione di vecchiaia;
- *pensione di vedovanza*: è concessa alle vedove di almeno 36 anni se il matrimonio è durato almeno 5 anni e alle vedove con figli a carico minori di 16 anni; a partire dal 50° anno di età o qualora abbia figli a carico, la vedova riceve la pensione completa di vedovanza, di pari importo a quella di vecchiaia per persone sole;
- *pensione d'orfano*: i figli minori di 18 anni, se orfani di un genitore, ricevono una pensione pari al 25 per cento dell'importo di base; per gli orfani di padre e di madre, l'aliquota è del 50 per cento; queste pensioni possono essere aumentate al 40, rispettivamente al 60 per cento quando gli orfani non hanno altre fonti di reddito.

Oltre alle principali prestazioni summenzionate, il sistema delle pensioni popolari comprende una serie di importanti prestazioni complementari:

- *il supplemento di pensione* per i beneficiari di rendite che non ricevono affatto o ricevono solo pensioni complementari di modico importo; questo supplemento aumenta periodicamente e, nel 1981, raggiungerà il 45

- per cento dell'importo di base (per i pensionati AI il doppio, ossia il 90%);
- *l'assegno per i figli* minori di 16 anni; questo assegno è pari al 25 per cento dell'importo di base;
 - *l'assegno per le mogli* sessantenni di pensionati o di beneficiari di rendite AI, se sposate da almeno 5 anni e non beneficiarie esse stesse di una pensione popolare; questo assegno, dipendente dal reddito, ascende al massimo al 77,5 per cento dell'importo di base;
 - *il sussidio di invalidità* per gli invalidi che hanno costantemente bisogno dell'aiuto di terzi o la cui invalidità comporta grosse spese supplementari, qualora il loro bisogno di aiuto o la loro invalidità sia intervenuta prima dell'età del pensionamento; questo assegno, che può essere d'altronde concesso anche indipendentemente da una pensione, ammonta, secondo il grado di assistenza, al 60, al 45 o al 30 per cento dell'importo di base;
 - *l'assegno comunale d'alloggio*: dipendente dal reddito e di diverso ammontare secondo i Comuni.

L'assicurazione pensioni popolari è finanziata con i premi dei datori di lavoro e dei lavoratori indipendenti, per una somma pari all'8,3 per cento dei salari pagati, rispettivamente del reddito imponibile, e con sussidi statali.

222 Pensione complementare

I cittadini svedesi e gli stranieri domiciliati in Svezia possono acquisire un diritto alle pensioni complementari se, tra i 16 e i 65 anni, hanno tratto da un'attività lucrativa un reddito «che dà diritto a una pensione». Questo reddito è calcolato su una base annua e trasformato in punti di pensione; è tuttavia tenuto conto soltanto del reddito annuo variante tra l'importo di base e questo importo moltiplicato per 7,5. La pensione complementare è pagata indipendentemente dal domicilio e dalla cittadinanza dell'avente diritto.

Il sistema delle pensioni complementari comprende le prestazioni seguenti:

- *la pensione di vecchiaia*, quando l'assicurato ha acquisito punti di pensione per almeno tre anni; le regole valide per la pensione popolare sono applicabili anche qui per quanto concerne il limite d'età e il pagamento anticipato o differito della pensione; la pensione completa ammonta al 60 per cento del reddito medio computabile, ottenuto durante i 15 migliori anni, ed è in generale concessa quando i punti di pensione si accumulano durante 30 anni; la pensione è ridotta di 1/30 per ogni anno mancante; poiché questo sistema è stato introdotto soltanto nel 1960, agli assicurati anziani è applicabile un ordinamento transitorio;
- *la pensione di invalidità*, quando l'assicurato ha acquisito punti di pensione per almeno un anno ed adempie le condizioni cui sono subordinate le stesse prestazioni nel sistema delle pensioni popolari; l'importo della pensione è identico a quello della pensione di vecchiaia che l'interessato riceverebbe se avesse continuato ad acquisire (in modo fittizio) punti di pensione fino all'età di 65 anni;

- *la pensione di vedovanza*, quando il marito, al momento del decesso, adempiva le condizioni per beneficiare di una pensione di vecchiaia o di invalidità e ha lasciato figli nati dalla vedova o il matrimonio è durato almeno 5 anni ed è stato contratto il più tardi il giorno in cui egli ha compiuto i 60 anni; la pensione ammonta al 35 per cento della pensione complementare del marito, se sono simultaneamente pagate anche pensioni per orfani, o altrimenti al 40 per cento;
- *la pensione per orfani* per i figli minori di 19 anni; l'importo di questa pensione dipende dal numero degli orfani e, se del caso, dalla pensione accordata alla vedova; gli orfani d'ambo i genitori ricevono soltanto la pensione massima versata in caso di morte di un solo genitore.

Il sistema delle pensioni complementari è finanziato unicamente con le quote padronali. Esse ammontano presentemente all'11,75 per cento del reddito imponibile superiore all'importo di base, sino a concorrenza di un limite massimo, pari presentemente all'importo di base moltiplicato per 7,5.

223 Pensione parziale

Tutti i lavoratori domiciliati in Svezia hanno la possibilità, tra i 60 e i 65 anni, di combinare il lavoro a tempo parziale con la pensione parziale. A tal fine, il lavoratore deve aver acquisito punti di pensione durante 10 anni a partire dai 45 anni d'età, ridurre la settimana lavorativa di 5 ore al minimo e di 17 ore al massimo, non ricevere una pensione di vecchiaia o di invalidità dell'assicurazione pensioni popolari o da quella delle pensioni complementari. La pensione parziale di vecchiaia ammonta al 65 per cento della perdita di reddito, fino a concorrenza di un reddito limite.

Il sistema delle pensioni parziali è finanziato con una quota dello 0,25 per cento pagata dal datore di lavoro. Questo premio è calcolato sulla stessa base di quello pagato dal datore di lavoro nel sistema delle pensioni popolari.

23 Assicurazione contro le lesioni professionali

Tutte le persone esercitanti un'attività lucrativa, nonché gli allievi di talune scuole, sono, indipendentemente dalla loro cittadinanza, assicurati contro le conseguenze degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali. L'assicurazione contro le lesioni professionali è coordinata con l'assicurazione malattie talché l'insieme delle prestazioni (cure mediche ed indennità di malattia) è fornito dall'assicurazione malattie, conformemente alle sue disposizioni, per i primi 90 giorni e, successivamente, dall'assicurazione contro le lesioni professionali, la quale sopporta la totalità delle spese di trattamento e versa un'indennità giornaliera che copre al 100 per cento la perdita di reddito sino a concorrenza di un importo equivalente a 7,5 volte l'importo di base.

Se, in seguito ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale, la capacità lavorativa è ridotta di almeno 1/15, l'assicurato riceve una *rendita vitalizia* corrispondente alla diminuzione del suo reddito fino a concorrenza di un importo equivalente al massimo a 7,5 volte l'importo di base. In caso di morte dell'assicurato, i superstiti ricevono un'*indennità funeraria* di 3540 Crs, una *pensione di vedovanza* (pari al 45% del reddito del defunto fino a concorrenza di un importo equivalente a 7,5 volte l'importo di base) e, se del caso, *pensioni per orfani* (20% fino all'età di 19 anni).

L'assicurazione contro le lesioni professionali è finanziata esclusivamente con i premi dei datori di lavoro, per una somma pari allo 0,25 per cento dei salari versati.

3 **Contenuto della convenzione**

L'entrata in vigore della nuova convenzione implicherà l'abrogazione di quella del 17 dicembre 1954, oggi ancora applicabile. Come si sa, la vecchia convenzione si limita, per la Svizzera, all'assicurazione vecchiaia e superstiti e, per la Svezia, all'assicurazione pensioni popolari e alla legislazione sugli assegni per le vedove e per i vedovi con figli, nonché, per i due Paesi, all'assicurazione contro gli infortuni professionali. Essa non prevede inoltre una totale parità di trattamento tra i cittadini dei due Stati poiché riduce unicamente da 10 a 5 anni la durata di contribuzione necessaria in Svizzera per il pagamento delle prestazioni di vecchiaia e per i superstiti ai cittadini svedesi e completa questa concessione con un disciplinamento transitorio non più applicabile da lungo tempo. D'altro lato, i cittadini svizzeri possono pretendere le pensioni popolari svedesi se, al momento in cui fanno valere il loro diritto, hanno ininterrottamente abitato in Svezia per almeno cinque anni. Se le suddette condizioni non sono adempiute, e non vi è dunque diritto a una rendita, il cittadino di uno dei due Stati può, al momento del verificarsi dell'evento assicurato ovvero dell'abbandono verosimilmente definitivo del territorio dell'altro Stato, esigere il rimborso della totalità dei premi pagati all'assicurazione di questo Paese.

Dato che a suo tempo la Svezia concedeva la pensione popolare ai suoi cittadini soltanto se abitavano in territorio svedese la richiesta svizzera di ottenere il pagamento delle prestazioni svedesi in Svizzera non poté essere secondata. Pertanto, anche il pagamento delle prestazioni svizzere di vecchiaia e per i superstiti ai cittadini svedesi all'estero non poté essere preso in considerazione. Il pagamento delle prestazioni ai cittadini dell'altro Stato rimase pertanto limitato per le due parti (salvo per l'assicurazione infortuni) al loro territorio rispettivo.

Paragonata al disciplinamento qui sopra abbozzato, la nuova convenzione del 20 ottobre 1978 costituisce un importante progresso nelle relazioni tra i due Stati contraenti. Come esporremo qui di seguito, essa migliora considerevolmente la sicurezza sociale degli aventi diritto dei due Paesi.

31 Disposizioni generali

La convenzione concerne, per la Svizzera, l'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità, quella obbligatoria contro gli infortuni professionali e non professionali e le malattie professionali nonché, in minor misura, l'assicurazione malattie. Per la Svezia, essa si applica alla legislazione sulle pensioni popolari, comprese le pensioni parziali, alla legislazione sulle pensioni complementari, a quella sull'assicurazione contro le lesioni professionali e a quella sull'assicurazione malattie, compresa l'assicurazione dei genitori (art. 2). Non è stato necessario menzionare la legislazione in materia di assegni familiari poiché, in questo campo, né il diritto svizzero né il diritto svedese prevedono discriminazioni importanti rispetto agli stranieri. Per altro, gli assegni familiari, eccettuati quelli per i lavoratori agricoli e i piccoli contadini, numericamente insignificanti per la Svezia, sono notoriamente retti per tutte le altre categorie di lavoratori dalle legislazioni cantonali, che finora non hanno potuto essere incluse nel campo d'applicazione delle convenzioni internazionali.

Il campo d'applicazione personale della convenzione è definito nell'articolo 3. Esso si estende avantutto ai cittadini degli Stati contraenti. Sul fare della maggior parte delle convenzioni concluse dalla Svizzera, la convenzione con la Svezia contiene tuttavia alcune disposizioni di portata generale applicabili parimente a persone d'altra cittadinanza, rifugiati e apolidi inclusi. Si tratta fra l'altro di norme in materia di assoggettamento, di disposizioni concernenti il passaggio facilitato dalle assicurazioni malattie dei due Paesi, di disposizioni concernenti l'anticipazione delle prestazioni nel campo dell'assicurazione infortuni e l'assistenza amministrativa e di altre infine di carattere piuttosto tecnico. Tutte le disposizioni importanti di carattere materiale non concernono tuttavia questa cerchia ampliata di persone. Il più delle volte è infatti qui determinante il diritto interno (p. es., per i rifugiati e gli apolidi viventi in Svizzera, il decreto federale del 4 ottobre 1962 sullo statuto dei rifugiati e degli apolidi nell'AVS e nell'AI).

Conformemente ai principi generalmente riconosciuti e applicati a livello internazionale, la convenzione con la Svezia sancisce la parità di trattamento più ampia possibile dei cittadini dei due Stati per quanto concerne i rami assicurativi coperti dalla convenzione (art. 4). Come vedremo più oltre, occorre tuttavia precisare che, per diversi motivi, sono state previste anche eccezioni e ordinamenti particolari. Fra le eccezioni generali — sulle quali la Svizzera deve sempre insistere quando conclude convenzioni di sicurezza sociale — vi sono fra l'altro l'assicurazione facoltativa dei cittadini svizzeri residenti all'estero e le disposizioni sulle prestazioni di soccorso ai cittadini svizzeri all'estero (n. 1 del protocollo finale).

La parità di trattamento vale per principio anche per il pagamento delle prestazioni in caso di soggiorno all'estero. Così, l'articolo 5 garantisce il pagamento delle prestazioni indipendentemente dalla residenza dell'avente diritto; i due Stati contraenti hanno tuttavia dovuto formulare riserve per certe prestazioni speciali (cfr. n. 33).

Come in altre convenzioni, le disposizioni generali sono seguite da un capitolo inerente alla legislazione applicabile. Dato che sia il diritto svizzero sia quello svedese si riferiscono in generale al domicilio o all'attività lucrativa, per l'essenziale ci si è potuti restringere, per quanto concerne l'assoggettamento, alla ripetizione di questo principio (art. 6). Per considerazioni pratiche, l'articolo successivo prevede disciplinamenti speciali per una serie di casi particolari, segnatamente per i lavoratori inviati temporaneamente sul territorio dell'altro Stato, per i lavoratori delle imprese di trasporto ed infine per i membri e gli impiegati delle rappresentanze diplomatiche e consolari.

Un paragrafo speciale è dedicato ai marinai svizzeri e svedesi che fanno parte dell'equipaggio di una nave battente bandiera di uno Stato contraente. Esso intende garantire loro, indipendentemente dal domicilio, il beneficio della piena sicurezza sociale dello Stato di cui la nave batte bandiera. Le suddette norme in materia d'assoggettamento sono completate con una clausola «di salvaguardia» che permette alle autorità competenti dei due Stati di trovare soluzioni diverse in casi particolari, qualora ciò sia nell'interesse delle persone in causa (art. 8).

32 Assicurazione malattie

Per tener conto dello stretto legame esistente in Svezia tra l'assicurazione malattie e l'assicurazione invalidità, le disposizioni concernenti la prima sono integrate nella convenzione e non nel protocollo finale, come in parecchie altre convenzioni concluse dalla Svizzera. Esse non differiscono tuttavia da quelle incluse in altri accordi.

È noto che le particolarità dell'assicurazione svizzera contro le malattie impediscono al nostro Paese di emanare, per questo ramo assicurativo, un disciplinamento globale comportante per esempio un'assistenza amministrativa, l'anticipazione delle prestazioni o l'assunzione, da parte delle casse malattie svizzere, delle spese di cura sopportate dai familiari viventi all'estero. Grazie alla collaborazione di alcune casse malati riconosciute, è stato nondimeno possibile facilitare il passaggio dall'assicurazione malattie svedese a quella svizzera. Pertanto, le persone che si trasferiscono dalla Svezia in Svizzera devono essere ammesse indipendentemente dalla loro età nelle casse malati summenzionate, a condizione che la domanda di ammissione sia fatta nei tre mesi successivi; per altro, i periodi assicurativi compiuti nell'assicurazione malattie svedese sono conteggiati sia nel termine di attesa cui talune casse subordinano la concessione delle prestazioni, sia nella durata della riserva in caso di malattia preesistente; parimente, la nascita del diritto alle prestazioni di maternità è facilitata a condizione tuttavia che la partoriente sia stata affiliata da almeno tre mesi all'assicurazione svizzera (art. 9).

Per la Svezia, una disposizione particolareggiata non era necessaria poiché l'assicurazione malattie svedese non prevede né termine di attesa né riserva per i nuovi assicurati e poiché le cure mediche e l'indennità di malattia sono

accordate immediatamente. Soltanto il diritto all'assegno parentale è subordinato a una residenza di certa durata, ragion per cui l'articolo 10 prevede che, per questa prestazione, sia tenuto conto dei periodi assicurativi svizzeri.

33 Assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità

331

Come già rilevato nel capitolo «Cenni generali», fino a poco tempo fa la Svezia non era disposta a pagare all'estero le sue pensioni popolari poiché queste, per loro natura, erano esclusivamente destinate alla popolazione svedese residente in Svezia. Al fine di soddisfare una chiara rivendicazione del diritto internazionale in materia di sicurezza sociale, ossia il pagamento, per lo meno nel Paese d'origine dell'avente diritto, della pensione acquisita in un altro Paese, la Svezia ha dovuto introdurre un disciplinamento speciale in favore degli aventi diritto residenti all'estero. La soluzione scelta si avvicina alle disposizioni regolamentari della Comunità economica europea, della convenzione europea di sicurezza sociale e di parecchi accordi bilaterali conclusi tra Paesi europei; secondo queste disposizioni, quando tutte le condizioni poste dalle assicurazioni dei Paesi contraenti sono adempite, in ognuna di queste assicurazioni nasce un diritto a una rendita parziale, proporzionalmente ai periodi assicurativi compiuti.

332

Per effetto della parità di trattamento, i diritti dei cittadini svedesi nella nostra assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità sono essenzialmente gli stessi di quelli dei cittadini svizzeri. Essi risultano dal diritto interno.

Ciò s'applica avantutto alle rendite ordinarie, le quali sono notoriamente concesse già dopo un solo anno di contribuzione. Per l'adempimento di questo termine di attesa estremamente breve non è necessario tener conto dei periodi assicurativi svedesi; parimente, le rendite AVS/AI si calcolano unicamente tenendo conto dei periodi assicurativi compiuti nell'assicurazione svizzera e del reddito annuo medio determinante ottenuto in Svizzera.

Solo le persone *assicurate* hanno diritto alle prestazioni della nostra assicurazione invalidità. Una disposizione speciale consente tuttavia al cittadino svedese che non fa più parte dell'AVS/AI — poiché ha lasciato il nostro Paese o, in seguito ad infortunio o malattia, ha dovuto interrompere la sua attività in Svizzera e non vi è domiciliato — di adempiere la clausola assicurativa del diritto svizzero sia per il fatto della sua affiliazione all'assicurazione svedese sia perché beneficia di provvedimenti di riadattamento dell'assicurazione invalidità svizzera o infine poiché risiede in Svizzera (art. 13). La condizione per cui la persona deve essere assicurata al momento determinante è parimente valida per quanto concerne le misure di riadattamento, applicate soltanto in Svizzera; le persone di cittadinanza svedese che non

esercitano attività lucrativa, nonché i figli minorenni di cittadinanza svedese, devono inoltre poter dimostrare una residenza di almeno un anno; i figli nati invalidi beneficiano per altro di talune facilità (art. 11).

Dal canto loro, le rendite straordinarie sono accordate ai cittadini svedesi alle condizioni previste per i cittadini degli altri Stati con cui la Svizzera ha concluso accordi; queste prestazioni, indipendenti dai premi, possono essere assegnate soltanto se l'avente diritto è domiciliato in Svizzera e vi ha risieduto per almeno 10 anni per quanto concerne le rendite di vecchiaia o 5 anni per quanto concerne le rendite di invalidità o per superstiti (nonché per una rendita di vecchiaia sostitutiva di una di queste).

Eccettuate le rendite ordinarie per gli assicurati il cui grado di invalidità è inferiore al 50 per cento e gli assegni per grandi invalidi, le prestazioni ordinarie dell'AVS/AI possono essere pagate all'avente diritto indipendentemente dal suo luogo di domicilio. Soltanto il versamento all'estero delle rendite di vecchiaia e per superstiti d'importo inferiore al 10 per cento della rendita ordinaria completa è oggetto di una restrizione, d'altronde poco importante poiché tali rendite minime sono, a causa principalmente delle spese amministrative, liquidate in forma di indennità unica.

333

I cittadini svizzeri fruiscono di un diritto alle *pensioni complementari* svedesi indipendentemente dal luogo di domicilio se in Svezia hanno ottenuto per almeno tre anni un reddito «che dà diritto alla pensione» e, pertanto, acquisito punti di pensione; un solo anno di punti di pensione basta per la pensione complementare di invalidità se l'assicurato esercitava un'attività normale durante questo periodo di tempo (cfr. n. 222). I periodi compiuti nell'AVS/AI svizzera sono parimente presi in considerazione, se necessario, per l'adempimento della condizione dei tre anni, purché almeno un anno di punti di pensione sia stato acquisito in Svezia e i periodi di assicurazione svizzeri non si sovrappongano a periodi svedesi. La pensione complementare è calcolata esclusivamente in base ai periodi d'assicurazione compiuti in Svezia e dei punti di pensione che vi sono stati acquisiti ed è pagata indipendentemente dal luogo di domicilio dell'avente diritto (art. 20).

I cittadini svizzeri hanno diritto a una *pensione popolare completa* se risiedono in Svezia da almeno: per la pensione di vecchiaia, 10 anni dopo il compimento del 16^o anno di età — di cui 5 anni immediatamente prima del deposito della domanda —; per le pensioni per superstiti, 5 anni; per la pensione di invalidità, 5 anni o 1 anno in quanto la persona interessata abbia esercitato un'attività normale durante questo periodo (art. 17).

I cittadini svizzeri residenti in Svezia, se non adempiono le suddette condizioni circa la durata della residenza, o sono domiciliati all'estero al momento del verificarsi dell'evento assicurato, possono far valere un diritto a una pensione popolare parziale, calcolata in funzione del numero d'anni trascorsi in Svezia e per i quali sono stati acquisiti punti di pensione; 1 anno di punti equivale ad 1/30 della pensione popolare completa. L'applicazione

di questo sistema è tuttavia subordinata alla condizione che la persona in causa abbia diritto ad una pensione complementare (cfr. supra), ossia ch' essa abbia acquisito almeno un anno di punti di pensione. Se, pertanto, vi è diritto a una pensione complementare completa, anche la pensione popolare è versata senza riduzioni (art. 18). D'altronde, i cittadini svizzeri beneficiano parimente dei disciplinamenti transitori in materia di calcolo della pensione popolare, in quanto gli anni di reddito prima del 1960 (anno d'introduzione della pensione complementare) sono, a certe condizioni, assimilati ad anni di punti di pensione.

34 Assicurazione contro gli infortuni e contro le malattie professionali

Per questo ramo assicurativo, la parità di trattamento tra i cittadini dei due Stati contraenti era già totale in applicazione della Convenzione n. 19, del 1925, dell'Organizzazione internazionale del Lavoro, ratificata dai due Stati, e in applicazione, nel campo dell'assicurazione contro gli infortuni non professionali, della convenzione vigente.

La nuova convenzione prevede nondimeno due importanti innovazioni: da un lato estende i disciplinamenti concernenti l'assicurazione infortuni a tutte le persone, indipendentemente dalla loro cittadinanza, assicurate nell'uno o nell'altro Stato. D'altro lato, essa contiene, come altri accordi, disposizioni particolareggiate sull'assistenza amministrativa reciproca e sulla concessione di prestazioni in natura quando il lavoratore assicurato in uno Stato contraente sia vittima di un infortunio o affetto da malattia professionale sul territorio dell'altro (art. 21), sul rimborso delle spese in tali casi (art. 22), sulla competenza in materia di prestazioni nel caso di malattie professionali intervenute sul territorio dei due Stati contraenti e infine sulla determinazione del diritto alla prestazione e sul calcolo di quest'ultima in caso di infortuni sul lavoro e di malattie professionali intervenuti successivamente nell'uno e nell'altro Stato contraente.

35 Disposizioni inerenti all'applicazione e all'entrata in vigore della convenzione

351

Nella convenzione in esame, si ritrovano le disposizioni abitualmente riunite sotto questo titolo e redatte in termini analoghi in tutti i nostri accordi bilaterali. Esse abilitano segnatamente le autorità competenti a concludere un accordo amministrativo per l'applicazione della convenzione e a designare organismi di collegamento per facilitare i rapporti tra le istituzioni dei due Stati (art. 25); obbligano gli organismi d'applicazione ad accordarsi reciprocamente l'assistenza amministrativa (art. 26), dispongono che il trasferimento di somme di denaro risultante dall'applicazione della convenzione è garantito e che si prenderanno provvedimenti per garantirlo nel caso in cui fossero emanate disposizioni restrittive nel campo del commercio

delle divise (art. 30) e prevedono infine che eventuali controversie saranno composte se del caso mediante procedura arbitrale (art. 32).

352

La convenzione del 17 dicembre 1954 sarà abrogata con l'entrata in vigore della nuova convenzione (art. 39). Questa sarà dunque parimente applicabile ai vecchi casi, fermo stante che le prestazioni risultanti dalle nuove disposizioni saranno concesse soltanto a partire dalla sua entrata in vigore, anche se l'evento assicurato si fosse verificato prima (art. 33 cpv. 1 e 2). Questo ordinamento (che si ritrova in occasione di ogni revisione di accordo) è destinato a far beneficiare delle soluzioni più favorevoli del nuovo diritto i cittadini degli Stati contraenti che finora non potevano acquisire un diritto alle prestazioni per effetto delle più severe disposizioni del diritto interno o della vecchia convenzione, e ciò anche qualora il loro diritto fosse stato liquidato con il rimborso dei premi (art. 33 cpv. 4).

4 L'importanza della convenzione

In questi ultimi anni la Svizzera si è sforzata da un lato di concludere convenzioni con i Paesi da cui proviene un gran numero di lavoratori stranieri e d'altro lato di rivedere gli accordi anteriori all'introduzione dell'assicurazione invalidità e di adattarli all'evoluzione del diritto interno e internazionale in materia di sicurezza sociale. La conclusione della presente convenzione costituisce un ulteriore passo verso il conseguimento del secondo di questi scopi.

Se riferita al numero relativamente piccolo di persone comprese dal suo campo d'applicazione — 3 200 cittadini svedesi circa vivono oggi in Svizzera e 2 800 cittadini svizzeri circa in Svezia —, la convenzione non è di assai grande portata; tuttavia, essa assimila in misura altamente auspicabile la situazione dei cittadini svedesi nelle assicurazioni sociali svizzere a quella già concessa ai cittadini di parecchi altri Stati contraenti. D'altro lato, non si devono sottovalutare i vantaggi che la nuova convenzione procura ai nostri compatrioti nell'ambito della sicurezza sociale svedese.

Per l'essenziale, gli accordi bilaterali conclusi dai due Stati con la Repubblica federale di Germania e l'Austria hanno servito, sia in Svezia, sia in Svizzera, da modello per l'elaborazione della presente convenzione. Dato che le convenzioni della Svezia con questi due Paesi sono recenti e gli accordi che la Svizzera ha concluso con essi sono appena stati concretati con convenzioni complete, la nuova convenzione con la Svezia può essere considerata un ordinamento consono ai bisogni dei due Stati e conforme ai principi internazionali odierni della sicurezza sociale, quali sviluppati dall'Organizzazione internazionale del Lavoro e dal Consiglio d'Europa. La nuova convenzione contribuirà indubbiamente a consolidare le buone relazioni esistenti tra la Svizzera e la Svezia.

5 Ripercussioni finanziarie della convenzione

51

Il numero di persone che trarranno vantaggio dalla convenzione è determinante per quanto concerne le conseguenze finanziarie. Paragonata con quelle d'altri Stati con cui la Svizzera è legata da una convenzione di sicurezza sociale, la colonia svedese in Svizzera è d'importanza quantitativamente limitata.

Come già detto in precedenti messaggi (p. es. quello concernente la convenzione con la Repubblica federale di Germania del 15 febbraio 1964, FF 1965 I 1197), l'equivalenza individuale dei premi e delle rendite è ora in media garantita grazie all'introduzione, il 1° gennaio 1960, dal calcolo *pro rata temporis* delle rendite dell'assicurazione vecchiaia e superstiti e dell'assicurazione invalidità. Per altro, nell'ambito della nona revisione dell'AVS, il sistema delle rendite parziali è stato parimente modificato per meglio adattarlo a questa equivalenza individuale. Non disponiamo di sufficiente documentazione statistica per poter determinare esattamente le conseguenze finanziarie di un accordo particolare; sono stati nondimeno allestiti modelli di calcolo riferentisi all'insieme della manodopera straniera in Svizzera; ebbene, questi confermano che l'equivalenza individuale dei premi e delle rendite conduce praticamente anche all'equilibrio finanziario collettivo nell'assicurazione vecchiaia e superstiti e nell'assicurazione invalidità. Non vi è motivo di scostarsi da questa constatazione per quanto concerne la convenzione con la Svezia. Il nuovo ordinamento implicherà certamente un aumento del numero dei cittadini svedesi che riceveranno prestazioni dalle nostre assicurazioni sociali. Tuttavia, dato che questi casi saranno relativamente poco numerosi, l'onere corrispondente sarà contenuto in limiti modesti e l'aumento di spese annuo per i tre rischi (vecchiaia, morte, invalidità) non dovrebbe superare il mezzo milione di franchi.

52

La nuova convenzione non implica importanti modificazioni nel campo dell'assicurazione infortuni secondo il disciplinamento in vigore.

53

Le facilità di ammissione concesse in materia di assicurazione malattie, di cui beneficavano in gran parte i nostri concittadini in via di rimpatrio, non dovrebbero sovraccaricare oltremodo le casse malati riconosciute che parteciperanno all'applicazione della convenzione. Le loro ripercussioni sui sussidi federali all'assicurazione malattie saranno estremamente limitate.

54

La nuova convenzione, poiché rende possibile il pagamento delle rendite all'estero, causerà inevitabilmente un aumento di lavoro alla Cassa svizzera

di compensazione a Ginevra, che è in pari tempo istituzione di assicurazione e organismo di collegamento. L'entità di questo lavoro supplementare non può essere valutata esattamente ma, approssimativamente, corrisponderà all'equivalente di un mezzo posto di lavoro.

6 Costituzionalità

La Confederazione ha la competenza di legiferare in materia di assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità e di assicurazione contro gli infortuni e le malattie in virtù degli articoli 34^{bis} e 34^{quater} della Costituzione federale. D'altra parte, l'articolo 8 della Costituzione federale attribuisce alla Confederazione il diritto di concludere trattati internazionali. La competenza dell'Assemblea federale risulta dall'articolo 85 numero 5 della Costituzione federale.

La convenzione con la Svezia è di durata indeterminata, ma può essere disdetta in ogni tempo con preavviso di tre mesi (art. 38 cpv. 1). Per altro, essa non prevede l'adesione ad un organismo internazionale né implica un'unificazione multilaterale del diritto. Essa non sottostà dunque al referendum facoltativo previsto all'articolo 89 capoverso 3 lettera a della Costituzione federale. Parimente, la portata materiale ristretta della convenzione non giustifica il ricorso al referendum facoltativo secondo il capoverso 4 di questa medesima disposizione.

**Decreto federale
che approva la Convenzione di sicurezza sociale
conclusa con la Svezia**

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 8 della Costituzione federale;

visto il messaggio del Consiglio federale del 21 febbraio 1979 ¹⁾,

decreta:

Articolo unico

¹ La convenzione di sicurezza sociale tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Svezia, firmata il 20 ottobre 1978, è approvata.

² Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarla.

³ Il presente decreto non sottostà al referendum in materia di trattati internazionali.

¹⁾ FF 1979 I 409

Convenzione di sicurezza sociale tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Svezia

Il Consiglio federale svizzero

e

il Governo svedese,

animati dal desiderio d'adeguare i rapporti esistenti tra i due Paesi nel settore della sicurezza sociale agli sviluppi avvenuti nelle loro rispettive legislazioni e nel diritto internazionale a contare dalla firma della convenzione relativa alle assicurazioni sociali del 17 dicembre 1954, hanno risolto di concludere una convenzione sostitutiva.

Titolo I **Disposizioni generali**

Articolo 1

Ai fini dell'applicazione della presente convenzione,

- a. «legislazione» designa, secondo il contesto, gli atti legislativi o regolamentari dell'uno o dell'altro Stato contraente citati all'articolo 2;
- b. per «autorità competente» s'intende:
per quanto concerne la Svizzera, l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali; per quanto concerne la Svezia, il Governo o l'autorità da esso designata;
- c. «istituto» designa l'organismo o l'autorità incaricati dell'applicazione delle legislazioni indicate all'articolo 2;
- d. «assicurazione-pensioni» designa:
per quanto concerne la Svizzera, l'assicurazione-vecchiaia e superstiti svizzera come pure l'assicurazione-invalidità svizzera; per quanto concerne la Svezia, l'ordinamento svedese delle pensioni popolari e l'ordinamento svedese delle pensioni complementari;
- e. per «periodi d'assicurazione» s'intendono i periodi di contribuzione, di attività lucrativa o di residenza, nonché i periodi loro assimilati, definiti o riconosciuti quali periodi d'assicurazione dalla legislazione sotto la quale sono stati compiuti; fra essi, gli anni civili per i quali vengono acquisiti punti di pensione nell'ordinamento svedese delle pensioni complementari a causa di un'attività lucrativa esercitata durante l'anno in questione o parte di esso;

¹⁾ Dal testo originale tedesco.

- f. «prestazioni in contanti» e «rendita» designano una prestazione in contanti o una rendita, compresi tutti i complementi, supplementi e maggiorazioni.

Articolo 2

(1) La presente convenzione si applica:

A. *In Svizzera:*

Alle legislazioni federali relative:

- a. all'assicurazione-vecchiaia e superstiti;
- b. all'assicurazione-invalidità;
- c. all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni professionali e non professionali e le malattie professionali;
- d. all'assicurazione-malattia;

B. *In Svezia:*

Alle legislazioni relative:

- a. alle pensioni popolari;
- b. alle pensioni complementari;
- c. all'assicurazione contro le lesioni professionali;
- d. all'assicurazione-malattia, compresa l'assicurazione dei genitori.

(2) La presente convenzione si applica anche a tutti gli atti legislativi o regolamentari che codificano, modificano o completano le legislazioni citate al paragrafo 1 del presente articolo.

Essa si applica ugualmente:

- a. agli atti legislativi o regolamentari che riguardano un settore nuovo della sicurezza sociale solo in quanto si addivenga a un accordo in questo senso fra gli Stati contraenti;
- b. agli atti legislativi o regolamentari che estendono i sistemi esistenti a nuove categorie di beneficiari solo in quanto non vi sia a questo riguardo opposizione, da parte dello Stato che ha modificato la sua legislazione anteriore, nei confronti dell'altro Stato entro sei mesi dalla pubblicazione ufficiale di tali atti.

Articolo 3

(1) La presente convenzione si applica ai cittadini degli Stati contraenti, come pure ai membri delle loro famiglie e ai loro superstiti, in quanto i loro diritti derivano da un cittadino.

(2) Essa si applica parimenti, eccettuati gli articoli 4, 5, 7 paragrafi 3 e 4, come pure 11 a 19, alle altre persone, compresi i rifugiati e gli apolidi, cui la legislazione di uno Stato contraente è o era applicabile, nonché alle persone i cui diritti derivano da una delle persone precitate. Restano riservate le disposizioni più favorevoli del diritto interno.

Articolo 4

Con riserva delle disposizioni contrarie della presente convenzione, i cittadini di uno Stato contraente, come pure i membri della loro famiglia e i loro superstiti, in quanto i loro diritti derivano dai detti cittadini, sono sottoposti agli obblighi e messi a beneficio della legislazione dell'altro Stato alle stesse condizioni dei cittadini di questo Stato, rispettivamente dei membri della loro famiglia e dei loro superstiti.

Articolo 5

(1) Con riserva delle disposizioni contrarie della presente convenzione, le persone citate nell'articolo 3 paragrafo 1, aventi diritto a prestazioni in contanti in applicazione delle legislazioni enumerate all'articolo 2, ricevono queste prestazioni finché esse risiedono sul territorio di uno Stato contraente.

(2) Con le stesse riserve, le prestazioni in contanti dovute in applicazione delle legislazioni elencate all'articolo 2 sono accordate da uno Stato contraente ai cittadini dell'altro Stato residenti in un terzo Paese, nonché ai membri della loro famiglia e ai superstiti in quanto i loro diritti derivano dai detti cittadini, alle stesse condizioni e nella stessa misura dei cittadini propri, rispettivamente dei membri della loro famiglia e dei superstiti, residenti in questo terzo Paese.

Titolo II**Legislazione applicabile****Articolo 6**

Con riserva degli articoli 7 e 8, l'assoggettamento all'assicurazione delle persone menzionate nell'articolo 3 è determinato conformemente alla legislazione dello Stato contraente sul cui territorio queste persone risiedono o esercitano un'attività lucrativa.

Articolo 7

(1) I lavoratori salariati di un'azienda avente sede sul territorio di uno Stato contraente, inviati temporaneamente per l'esecuzione di lavori sul territorio dell'altro Stato, restano sottoposti, durante i primi ventiquattro mesi, alla legislazione dello Stato sul territorio del quale ha sede l'azienda.

(2) I lavoratori salariati di un'azienda di trasporto avente sede sul territorio di uno Stato contraente, occupati sul territorio di ambedue gli Stati contraenti, sono sottoposti alla legislazione dello Stato sul territorio del quale ha sede l'azienda come se fossero occupati solamente su questo territorio.

(3) I cittadini svizzeri e svedesi facenti parte dell'equipaggio di una nave battente bandiera di uno Stato contraente sono assicurati secondo la legislazione di questo Stato.

(4) La presente convenzione non pregiudica le disposizioni della convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche e della convenzione di Vienna sulle relazioni consolari per quanto concerne le legislazioni enumerate nell'articolo 2 paragrafo 1.

Articolo 8

Le autorità competenti dei due Stati contraenti hanno la facoltà di prevedere di comune accordo deroghe alle disposizioni degli articoli 6 e 7.

Titolo III

Disposizioni particolari

Capitolo primo: Malattia

Articolo 9

L'accesso all'assicurazione malattia svizzera è facilitato nel modo seguente:

- a. La persona che trasferisce la sua residenza dalla Svezia in Svizzera e esce dall'assicurazione-malattia legale svedese deve essere ammessa indipendentemente dalla sua età in una delle casse-malattia svizzere riconosciute, designate dall'autorità competente svizzera, e può assicurarsi sia per un' indennità giornaliera sia per le cure medico-farmaceutiche a condizione che:
 - soddisfi le altre prescrizioni statutarie d'ammissione,
 - domandi la sua ammissione in una cassa svizzera entro tre mesi dalla fine della sua affiliazione in Svezia, e
 - non cambi residenza unicamente al fine di seguire un trattamento medico o curativo.
- b. I periodi d'assicurazione compiuti nell'assicurazione-malattia legale svedese sono presi in considerazione per aver diritto alle prestazioni conformemente agli statuti delle casse-malattia, a condizione tuttavia, per quanto concerne le prestazioni di maternità, che l'assicurato sia stato affiliato da tre mesi a una cassa-malattia svizzera.

Articolo 10

Quando una persona ha compiuto, sia in Svizzera che in Svezia, periodi d'assicurazione secondo la legislazione sull'assicurazione-malattia, questi periodi sono cumulati, a patto che non si sovrappongano, per il diritto all'assegno parentale conformemente alla legislazione svedese.

Capitolo secondo: Invalidità, vecchiaia e morte

A. Applicazione della legislazione svizzera

Articolo 11

(1) I cittadini svedesi esercitanti un'attività lucrativa e residenti in Svizzera possono esigere i provvedimenti di reintegrazione dell'assicurazione-invalidità

svizzera se, immediatamente avanti il momento dell'avvenuta invalidità, hanno pagato contributi all'assicurazione svizzera.

(2) I cittadini svedesi che non esercitano un'attività lucrativa, nonché i figli minorenni di cittadinanza svedese, possono esigere i provvedimenti di reintegrazione dell'assicurazione-invalidità svizzera fino a quando risiedono in Svizzera se, immediatamente avanti il momento dell'avvenuta invalidità, hanno abitato in Svizzera ininterrottamente durante almeno un anno. I figli minorenni hanno del resto diritto a tali provvedimenti se hanno il loro domicilio in Svizzera e vi sono nati invalidi o vi hanno abitato ininterrottamente dalla nascita.

Articolo 12

(1) I cittadini svedesi e i loro superstiti hanno diritto alle rendite ordinarie e agli assegni per grandi invalidi dell'assicurazione-pensioni svizzera, sotto riserva dei paragrafi 2 a 4, alle stesse condizioni dei cittadini svizzeri e dei loro superstiti.

(2) Le rendite ordinarie per gli assicurati il cui grado d'invalidità è inferiore al cinquanta per cento sono assegnate ai cittadini svedesi solamente se essi conservano il loro domicilio in Svizzera.

(3) Quando l'importo della rendita ordinaria parziale dell'assicurazione-vecchiaia e superstiti svizzera che può esigere un cittadino svedese o il suo superstita non residente in Svizzera non supera il dieci per cento della rendita ordinaria completa, questi ha diritto a un'indennità unica pari al valore in contanti della rendita dovutagli al momento dell'insorgere dell'evento assicurato secondo il diritto svizzero. Il cittadino svedese o il suo superstita che ha beneficiato di tale rendita parziale e che lascia definitivamente il territorio elvetico riceve pure una simile indennità, pari al valore in contanti di questa rendita al momento della partenza.

(4) Quando l'indennità unica è stata versata dall'assicurazione svizzera, né il beneficiario né i suoi superstiti possono far valere ancora diritti verso questa assicurazione in virtù dei contributi già pagati.

Articolo 13

Nella misura in cui il diritto a una rendita ordinaria è subordinato, secondo la legislazione svizzera, all'esistenza di un rapporto d'assicurazione, sono ugualmente considerati assicurati ai sensi di questa legislazione i cittadini svedesi che:

- a. al momento dell'insorgere dell'evento assicurato secondo la legislazione svizzera, risiedono in Svezia o sono affiliati all'assicurazione-pensioni svedese; o
- b. in seguito a infortunio o a malattia, devono cessare la loro attività in Svizzera finché beneficiano di provvedimenti reintegrativi dell'assicurazione-invalidità svizzera o risiedono in Svizzera; essi sono assoggettati all'obbligo del pagamento dei contributi come persone senza attività lucrativa; o

- c. hanno esercitato un'attività lucrativa in Svizzera quali frontalieri e, nei tre anni precedenti immediatamente l'insorgere dell'evento assicurato secondo la legislazione svizzera, hanno pagato contributi conformemente a questa legislazione durante almeno dodici mesi.

Articolo 14

I cittadini svedesi hanno diritto alle rendite straordinarie dell'assicurazione-pensioni svizzera alle stesse condizioni dei cittadini svizzeri se, immediatamente prima della data a contare dalla quale la rendita è richiesta, hanno abitato in Svizzera ininterrottamente durante almeno dieci anni se si tratta di una rendita di vecchiaia e durante almeno cinque anni se si tratta di una rendita per superstiti, di una rendita d'invalidità o di una rendita di vecchiaia sostitutiva di queste due prestazioni.

Articolo 15

Le rendite straordinarie e gli assegni per grandi invalidi dell'assicurazione-pensioni svizzera sono assegnate soltanto se l'avente diritto è domiciliato in Svizzera.

B. Applicazione della legislazione svedese

Articolo 16

Al momento dell'applicazione della presente convenzione, le pensioni popolari ai sensi della legislazione svedese sono assegnate esclusivamente secondo gli articoli 17 a 19.

Articolo 17

(1) Il cittadino svizzero residente in Svezia può, alle stesse condizioni, per lo stesso importo e con le stesse prestazioni complementari concesse a un cittadino svedese, esigere una pensione popolare

- a. in forma di pensione di vecchiaia,
 - se risiede in Svezia da almeno cinque anni e vi ha abitato almeno dieci anni in tutto dopo il compimento del sedicesimo anno d'età;
- b. in forma di pensione d'invalidità,
 - aa. se risiede in Svezia da almeno cinque anni
 - o
 - bb. se risiede in Svezia e, durante la sua residenza, ha esercitato un'attività lucrativa normale ininterrottamente durante almeno un anno;
- c. in forma di pensione per vedove o per orfani,
 - aa. se il defunto ha abitato in Svezia durante almeno cinque anni immediatamente prima del decesso e il superstite risiede in Svezia il giorno della morte
 - o

bb. se il superstite risiede in Svezia da almeno cinque anni e il superstite o il defunto risiedeva in Svezia il giorno della morte.

(2) Quando sopraggiunge l'età normale della quiescenza, la pensione d'invalidità o la pensione per vedove dovuta in virtù del paragrafo 1 è trasformata automaticamente in pensione di vecchiaia.

(3) Il paragrafo 1 lettera b è applicabile per analogia al diritto al sussidio d'invalidità.

(4) L'assegno d'invalidità per un figlio minorato è accordato al padre o alla madre se l'interessato(a) risiede in Svezia da almeno un anno.

Articolo 18

(1) Con riserva del paragrafo 3, il cittadino svizzero che non soddisfa le condizioni dell'articolo 17 ma ha diritto a una pensione complementare può esigere in caso di residenza in Svezia o fuori della Svezia una pensione popolare con prestazioni supplementari in misura proporzionale al numero di anni civili per i quali punti di pensione gli sono stati attribuiti nel sistema delle pensioni complementari o sono stati attribuiti al defunto se trattasi di una pensione per vedove o per orfani. Se esiste, di conseguenza, il diritto a una pensione complementare completa, la pensione popolare è assegnata senza riduzione. In caso contrario, la pensione popolare è ridotta proporzionalmente.

(2) Alla sopravvenienza dell'età normale della quiescenza, la pensione per vedove secondo il paragrafo 1 è trasformata automaticamente in pensione di vecchiaia. Se, a causa di propri periodi d'assicurazione della vedova, vi è il diritto a una pensione di vecchiaia più elevata, quest'ultima deve essere assegnata.

(3) Il sussidio d'invalidità, in quanto non venga assegnato quale complemento a una pensione popolare, l'assegno d'invalidità per figli minorati, il supplemento di pensione e le pensioni dipendenti da una valutazione dei redditi sono assegnati soltanto se l'avente diritto risiede in Svezia.

(4) Se i coniugi hanno diritto ciascuno a una pensione popolare e la somma di queste pensioni risulta inferiore alla sola pensione che sarebbe dovuta a uno dei coniugi, le dette pensioni sono maggiorate dell'importo della differenza. Questo importo è ripartito proporzionalmente tra le due pensioni.

Articolo 19

(1) Il diritto alla pensione complementare, necessario secondo l'articolo 18 paragrafo 1, è considerato adempito quando l'interessato o, nel caso di una pensione per vedove o per orfani, il defunto è stato sottoposto in Svezia, prima del 1960 e durante almeno tre anni, all'imposta nazionale sul reddito, periodo che può essere completato, all'occorrenza, con anni per i quali punti di pensione sono stati acquisiti nel sistema delle pensioni complementari, come pure con periodi d'assicurazione nell'assicurazione-pensioni svizzera.

Sotto questo aspetto, dodici mesi d'assicurazione compiuti nell'assicurazione-pensioni svizzera equivalgono a un anno durante il quale la persona in questione è stata sottoposta all'imposta nazionale sul reddito in Svezia.

(2) Per l'applicazione dell'articolo 18 paragrafo 1, gli anni di reddito precedenti il 1960, durante i quali l'interessato è stato sottoposto all'imposta nazionale sul reddito in Svezia, equivalgono, per il calcolo della pensione popolare, agli anni per i quali punti di pensione sono stati acquisiti nel sistema delle pensioni complementari.

(3) La persona che fa valere un diritto a una pensione conformemente ai paragrafi 1 e 2 deve rendere verosimile essa stessa, in quanto necessario, che adempie le condizioni di questo diritto.

Articolo 20

Le disposizioni seguenti s'applicano per quanto concerne l'assegnazione di pensioni complementari secondo la legislazione svedese:

- a. Punti di pensione sono attribuiti a una persona non cittadina svedese soltanto in funzione dell'esercizio di un'attività lucrativa durante la residenza in Svezia o dell'impiego su una nave battente bandiera svedese.
- b. Quando una persona ha compiuto periodi d'assicurazione sia nel sistema svedese delle pensioni complementari sia nell'assicurazione-pensioni svizzera, questi periodi vengono cumulati, a patto che non si sovrappongano, per l'acquisizione del diritto alla pensione complementare.
- c. Devono essere presi in considerazione per il calcolo della pensione complementare solamente i periodi d'assicurazione ai sensi della legislazione svedese.

Capitolo terzo: Infortuni sul lavoro e malattie professionali

Articolo 21

(1) Le persone assicurate in applicazione della legislazione di uno Stato contraente, se sono vittime di un infortunio sul lavoro o contraggono una malattia professionale sul territorio dell'altro Stato, possono chiedere all'istituto del luogo di residenza di pagare tutte le prestazioni in natura necessarie.

(2) Le persone che possono esigere prestazioni in natura in seguito a un infortunio sul lavoro o a una malattia professionale, giusta la legislazione di uno Stato contraente, beneficiano ugualmente di tali vantaggi anche se trasferiscono la loro residenza, durante la cura, sul territorio dell'altro Stato. In caso d'applicazione della legislazione svizzera, l'istituto debitore deve autorizzare, prima di tutto, il trasferimento di residenza; questa autorizzazione è concessa soltanto se non è mossa alcuna obiezione d'ordine medico.

(3) Le prestazioni in natura che le persone indicate ai paragrafi 1 e 2 possono esigere sono assegnate conformemente alla legislazione applicabile all'istituto del luogo di residenza.

Articolo 22

L'istituto debitore rimborsa l'importo delle prestazioni assegnate in applicazione dell'articolo 21 all'istituto che le ha pagate in anticipo, escluse le spese amministrative. Le autorità competenti hanno la facoltà di convenire un'altra procedura.

Articolo 23

Se una malattia professionale deve essere presa a carico conformemente alla legislazione dei due Stati contraenti, le prestazioni sono assegnate solamente secondo la legislazione dello Stato contraente sul cui territorio un impiego atto a provocare una tale malattia è stato da ultimo esercitato.

Articolo 24

(1) Per determinare il diritto alle prestazioni e il grado di riduzione della capacità di guadagno nel caso di un infortunio sul lavoro secondo la legislazione di uno Stato contraente, sono presi in considerazione gli infortuni riconosciuti come infortuni sul lavoro giusta la legislazione dell'altro Stato.

(2) In caso d'infortuni sul lavoro successivi che danno luogo a risarcimento da parte delle assicurazioni dei due Stati contraenti, le disposizioni seguenti sono applicabili alle prestazioni in contanti calcolate in funzione del grado di riduzione della capacità di guadagno:

- a. Le prestazioni in contanti per un infortunio sul lavoro avvenuto anteriormente continuano a essere assegnate. Se il diritto alle prestazioni è acquisito solo dal fatto dell'applicazione del paragrafo 1, l'istituto competente versa le prestazioni in contanti conformemente al grado di riduzione della capacità di guadagno risultante da questo infortunio sul lavoro;
- b. Per il nuovo infortunio sul lavoro, l'istituto competente determina la prestazione secondo il grado di riduzione della capacità di guadagno risultante dall'infortunio sul lavoro che deve prendere in considerazione giusta la legislazione ad esso applicabile.

(3) I paragrafi 1 e 2 sono applicabili per analogia alle malattie professionali.

Titolo IV**Disposizioni diverse****Articolo 25**

Le autorità competenti:

- a. concludono gli accordi amministrativi necessari per l'applicazione della presente convenzione;
- b. si informano reciprocamente sulle modificazioni della loro legislazione;

- c. designano organismi di collegamento allo scopo di facilitare i rapporti tra gli istituti dei due Stati contraenti;
- d. possono fissare di comune accordo disposizioni relative alla notifica di atti giudiziari.

Articolo 26

(1) Per l'applicazione della presente convenzione, gli istituti, le autorità e i tribunali degli Stati contraenti si aiutano reciprocamente come si trattasse dell'applicazione della propria legislazione. Questo aiuto è di regola gratuito, eccettuati gli esami medici.

(2) Per la valutazione del grado d'invalidità, gli istituti di ciascuno Stato contraente possono tener conto delle informazioni e costatazioni mediche degli istituti dell'altro Stato. Essi conservano tuttavia il diritto di far esaminare l'assicurato da parte di un medico di loro scelta.

Articolo 27

(1) Il beneficio delle esenzioni o riduzioni delle tasse di bollo o delle imposte previste dalla legislazione di uno Stato contraente per gli atti e documenti da produrre in applicazione della legislazione di questo Stato è esteso agli atti e documenti corrispondenti da produrre in applicazione della legislazione dell'altro Stato.

(2) Le autorità competenti o gli istituti dei due Stati contraenti non devono esigere il visto di legalizzazione delle autorità diplomatiche o consolari sugli atti e documenti da produrre in applicazione della presente convenzione.

Articolo 28

(1) Gli istituti, le autorità e i tribunali di uno Stato contraente non possono rifiutare le richieste o altri documenti loro inviati per il fatto che sono redatti in una lingua ufficiale dell'altro Stato.

(2) Per l'applicazione della presente convenzione, gli istituti, le autorità e i tribunali di ognuno degli Stati contraenti possono corrispondere fra di loro e con le persone interessate o i loro mandatari nella loro lingua ufficiale, sia direttamente, sia per il tramite degli organismi di collegamento.

Articolo 29

Le domande, le dichiarazioni o i ricorsi che devono essere presentati entro un determinato termine ad un'autorità amministrativa, a un tribunale o ad un istituto di sicurezza sociale, in applicazione della legislazione di uno degli Stati contraenti, sono ricevibili se inoltrati entro lo stesso termine ad un'autorità, a un tribunale o ad un istituto corrispondente dell'altro Stato. In questi

casi, l'autorità, il tribunale o l'istituto in possesso del documento appone la data di ricezione e lo trasmette, direttamente o per il tramite degli organismi di collegamento, all'autorità, al tribunale o all'istituto competente del primo Stato.

Articolo 30

(1) Gli istituti debitori di prestazioni in applicazione della presente convenzione soddisfano i loro obblighi pagando gli importi nella valuta del loro Paese.

(2) Quando un istituto deve effettuare pagamenti a un istituto dell'altro Stato contraente, questi versamenti devono essere fatti nella valuta del detto Stato.

(3) Nel caso in cui uno Stato contraente dovesse decretare disposizioni in vista di sottoporre a restrizioni il commercio delle valute, gli Stati contraenti prenderanno tosto misure per assicurare il trasferimento delle somme dovute da una parte e dall'altra, conformemente alle disposizioni della presente convenzione.

Articolo 31

(1) Se un istituto di uno Stato contraente ha assegnato indebitamente prestazioni in contanti, l'importo indebito può essere ritenuto a favore del detto istituto su una prestazione corrispondente giusta la legislazione dell'altro Stato contraente.

(2) Quando l'istituto di uno Stato contraente ha concesso un anticipo, tenuto conto dell'esistenza di un diritto a una prestazione secondo la legislazione dell'altro Stato, l'importo pagato può essere ritenuto a favore di questo istituto sul pagamento di arretrati.

(3) Se una persona ha diritto, secondo la legislazione di uno Stato contraente, a una prestazione in contanti per un periodo nel corso del quale delle prestazioni le sono state assegnate, o sono state assegnate ai membri della sua famiglia, da un istituto assistenziale dell'altro Stato, questa prestazione in contanti deve essere, su richiesta dell'istituto assistenziale che ha diritto alla restituzione, ritenuta a suo favore come si trattasse di un istituto assistenziale avente sede sul territorio del primo Stato.

Articolo 32

(1) Le difficoltà risultanti dall'applicazione della presente convenzione sono appianate d'intesa fra le autorità competenti degli Stati contraenti.

(2) Se in tal modo non fosse possibile giungere a una soluzione, la vertenza è sottoposta a un tribunale arbitrale che deve decidere secondo i principi fondamentali e lo spirito della convenzione. Gli Stati contraenti regolano di comune intesa la composizione e la procedura del tribunale.

Titolo V

Disposizioni transitorie e finali

Articolo 33

- (1) La presente convenzione si applica pure agli eventi realizzatisi prima della sua entrata in vigore.
- (2) La presente convenzione non dà alcun diritto a prestazioni per periodi anteriori alla data della sua entrata in vigore.
- (3) I periodi d'assicurazione compiuti avanti la data dell'entrata in vigore della presente convenzione sono parimenti presi in considerazione per la determinazione del diritto alle prestazioni secondo la presente convenzione.
- (4) Le norme del titolo III capitolo 2 della presente convenzione sono ugualmente applicabili nei casi in cui i contributi versati all'assicurazione-pensioni di uno Stato contraente sono stati rimborsati in applicazione dell'articolo 6 paragrafo 3 o 8 paragrafo 2 della convenzione tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Svezia del 17 dicembre 1954. In questo caso, l'importo dei contributi rimborsati è imputato su quello delle rendite.

Articolo 34

- (1) Decisioni anteriori non fanno ostacolo all'applicazione della convenzione.
- (2) I diritti degli interessati la cui rendita è stata stabilita prima dell'entrata in vigore della presente convenzione devono essere riesaminati su loro richiesta, tenuto conto delle disposizioni della presente convenzione. Se, dal riesame, non risulta diritto alcuno a una rendita o se ne risulta soltanto un diritto a una rendita di un importo inferiore all'ultimo importo versato prima dell'entrata in vigore della presente convenzione, la rendita continua a essere assegnata al tasso precedentemente applicato.

Articolo 35

I termini di prescrizione previsti dalle legislazioni dei due Stati contraenti cominciano a decorrere, per tutti i diritti risultanti dalla presente convenzione, al più presto a far tempo dall'entrata in vigore della convenzione. Essi sono in tutti i casi di due anni a contare dalla data dell'entrata in vigore della convenzione; restano riservate le disposizioni più favorevoli del diritto interno.

Articolo 36

Il Protocollo finale allegato è parte integrante della presente convenzione.

Articolo 37

- (1) La presente convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratificazione saranno scambiati al più presto a Stoccolma.

Sicurezza sociale

(2) Essa entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo allo scambio degli strumenti di ratificazione.

Articolo 38

(1) Ogni Stato contraente ha la facoltà di disdire la presente convenzione rispettando il termine di tre mesi.

(2) In caso di disdetta della presente convenzione, tutti i diritti acquisiti o in corso di acquisizione in virtù delle sue disposizioni sono regolati mediante accordo.

Articolo 39

La convenzione tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Svezia del 17 dicembre 1954 è abrogata a partire dalla data d'entrata in vigore della presente convenzione.

In fede di che, i plenipotenziari degli Stati contraenti hanno firmato e siglato la presente convenzione.

Fatto a Berna, in due originali, ciascuno in lingua tedesca e in lingua svedese, le due versioni facenti parimenti fede, il 20 ottobre 1978.

Per il
Consiglio federale svizzero:
Hans Wolf

Per il
Governo svedese:
Sven-Eric Nilsson

Protocollo finale relativo alla Convenzione di sicurezza sociale tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Svezia

All'atto della firma in data odierna della convenzione di sicurezza sociale fra la Confederazione Svizzera e il Regno di Svezia (detta qui di seguito «convenzione»), i plenipotenziari degli Stati contraenti hanno convenuto quanto segue:

1. L'articolo 4 non è applicabile alle disposizioni legali svizzere sull'assicurazione facoltativa dei cittadini svizzeri residenti all'estero, a quelle sull'assicurazione-pensioni dei cittadini svizzeri che lavorano all'estero per conto di un datore di lavoro in Svizzera e alle disposizioni legali sulle prestazioni di soccorso agli svizzeri all'estero.
2. Quando la legislazione svedese è applicabile in virtù degli articoli 7 paragrafi 1 a 3 e 8 della convenzione, l'interessato è trattato come se avesse anche la sua residenza in Svezia.
3. I cittadini svedesi occupati in qualità di battellieri renani, ai sensi dell'accordo internazionale concernente la sicurezza sociale dei battellieri renani nel suo tenore attuale, su navi appartenenti ad aziende aventi sede in Svizzera sono considerati, per quanto concerne l'assicurazione-pensioni svizzera, occupati in Svizzera, a condizione che non siano domiciliati in Svizzera; essi sono assimilati ai frontalieri per quanto riguarda il diritto alle prestazioni dell'assicurazione-invalidità svizzera.
4. I cittadini svedesi residenti in Svizzera che lasciano la Svizzera per un periodo di due mesi al massimo non interrompono la loro residenza in Svizzera ai sensi dell'articolo 11 paragrafo 2 della convenzione.
5.
 - a. A complemento dell'articolo 11 paragrafo 2 della convenzione, i figli nati invalidi in Svezia e la cui madre ha preso dimora sul territorio svizzero in tutto durante due mesi al massimo immediatamente avanti la nascita sono assimilati ai figli nati invalidi in Svizzera. L'assicurazione-invalidità svizzera assume egualmente, in caso d'infermità congenita d'un figlio, le spese sostenute in Svezia durante i primi tre mesi dopo la nascita, e ciò nella misura in cui essa sarebbe stata tenuta all'assegnazione di tali prestazioni in Svizzera.
 - b. Un soggiorno del figlio in Svezia, non eccedente tre mesi, non interrompe la durata della residenza prevista nell'articolo 11 paragrafo 2 2a frase della convenzione.
6. I cittadini svedesi domiciliati in Svizzera che lasciano la Svizzera solo temporaneamente non interrompono la loro residenza in Svizzera ai sensi dell'articolo 14 della convenzione. I periodi d'esenzione dall'assicurazione-

pensioni svizzera non sono presi in considerazione per il calcolo della durata della residenza.

7. Per il calcolo di una pensione popolare svedese con prestazioni complementari, una rendita svizzera equivale a una pensione complementare svedese.
8. Resta riservata la legislazione svedese concernente il calcolo delle pensioni complementari per i cittadini svedesi nati prima del 1924.

Fatto a Berna, in due originali, ciascuno in lingua tedesca e in lingua svedese, i due testi facenti parimenti fede, il 20 ottobre 1978.

Per il
Consiglio federale svizzero:
Hans Wolf

Per il
Governo svedese:
Sven-Eric Nilsson